**Egr. Dottor**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)**

Tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_), data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Oggetto: NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE (art. 18, comma 1, lettera a), D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii.).**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ titolare/legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F./P.I. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, esercente l'attività di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con la presente, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08,

**VERIFICATI**

i titoli e requisiti di cui all’art. 38comma 1 D.Lgs. 81/2008 come da documentazione allegata alla presente,

**NOMINA**

il dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iscritto nell’Ordine dei Medici di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ quale “**Medico Competente**” dell’Organizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/2008 s.m.i., il quale dichiara:

* di essere iscritto nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro delle salute e delle politiche sociali;
* di provvedere con continuità ai propri obblighi di aggiornamento formativo laddove applicabili ai sensi dell’art. 38 comma 2 e 3;
* di avere comunicato, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’art. 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 25 comma 1 lett. n) D.Lgs. 81/2008;

per lo svolgimento di tutte le attività e l’adempimento di tutti gli obblighi ad esso riservati e previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In base al comma 2 dell'art. 18,del D.Lgs. 81/08, il sottoscritto si impegna a fornire informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Suoi compiti, alcuni dei quali sono di seguito esplicitati, saranno quelli previsti dalla normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, con particolare riferimento all'art. che di seguito riportiamo:

In base a quanto stabilito dall'art. 25 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il medico competente:

*a)* collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;

*b)* programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

*c)* istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

*d)* consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196(N), e con salvaguardia del segreto professionale;

*e)* consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

*f)* Lettera soppressa dall’art. 15 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

*g)* fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche

dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

*h)* informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta

dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

*i)* comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del

servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati

anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

*l)* visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla

valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

*m)* partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

*n)* comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Inoltre, in caso di esposizione ad agenti cancerogeni, fornisce indicazioni per la tenuta del registro degli esposti previsto nell'art. 243.

Ricordandole che, come specificato all'art. 18, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 81/08, rientra negli obblighi del datore di lavoro e dirigente richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico, il sottoscritto si riserva in qualunque momento il diritto di recedere dal presente incarico a mezzo raccomandata a/r con decorrenza immediata.

Come indicato dall’art. 25, comma 1, lettera *c)*, si concorda che le cartelle sanitarie sono custodite presso

**🞏 l’azienda** (ufficio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) con salvaguardia della tutela dati personali (sigillate)

**🞏 medico competente.**

Con riguardo al rapporto economico, Le comunichiamo che sarà regolato da apposita convenzione a parte.

**Nel pregarLa di restituirci copia firmata per accettazione di quanto convenuto** Le porgiamo i nostri distinti saluti.

Il Datore di Lavoro/Dirigente delegato

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Medico Competente per accettazione dell'incarico

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008***

***Sorveglianza sanitaria***

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

*a)* nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6*;*

*b)* **qualora il lavoratore ne faccia richiesta** e la stessa sia ritenuta dal medico competente **correlata ai rischi lavorativi**;

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

*a)* visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

*b)* visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

*c)* visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

*d)* visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

*e)* visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

*e-bis)* **visita medica preventiva in fase preassuntiva**;

*e-ter)* visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 **non possono essere effettuate**:

a) ***Abrogata***

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), **e-bis) e e-ter)** sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera *c)*, secondo i requisiti minimi contenuti nell’[*Allegato 3A*](file:///C%3A%5CUsers%5CRAGOSMAR%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CMOS_14-1_Nomina_Medico.rtf#_ALLEGATO_3A) e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

*a)* idoneità;

*b)* idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

*c)* inidoneità temporanea;

*d)* inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. ***Abrogato***.

9. **Avverso i giudizi del medico competente,** **ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva**, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

***Articolo 42 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008***

***Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica***

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n.68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza;

2. ***Abrogato.***